



Regione Autonoma Valle d' Aosta

Statuto del Comune di Saint-Christophe

AI SENSI DELLA L.R. 07 dicembre 1998, n. 54

Applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, dello Statuto Speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

- ☐ Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 24 agosto 2001 avente ad oggetto “*Approvazione Statuto comunale*”.
- ☐ Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 22 marzo 2005 avente ad oggetto “*modificazione degli artt. 7, 2° comma, e 11, 1° comma, dello Statuto comunale*”.
- ☐ Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 27 febbraio 2015 avente ad oggetto “*Statuto comunale: adeguamento alla legge regionale 19 gennaio 2015, n.1*”.
- ☐ Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2020 avente ad oggetto “*Statuto comunale: approvazione integrazioni e modificazioni*”.
- ☐ Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto “*Statuto comunale: approvazione integrazioni e modificazioni*”.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

STATUTO

Il presente Statuto si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Caratteristiche costitutive.....	4
Articolo 2. Principi ispiratori	5
Articolo 3. Principio di parità	5
Articolo 4. Collaborazione e cooperazione.....	5
Articolo 5. Lingua francese e patois franco - provenzale.....	6
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO	7
Articolo 6. Organi del Comune	7
Articolo 7. Consiglio comunale e sue competenze	7
Articolo 8. Funzionamento del Consiglio Comunale.....	8
Articolo 8. Bis - Diritti e doveri dei Consiglieri	9
Articolo 9. Nomina della Giunta	9
Articolo 10. Competenze della Giunta	9
Articolo 11. Composizione della Giunta comunale	10
Articolo 12. Funzionamento della Giunta comunale.....	11
Articolo 13. Sindaco	11
Articolo 14. Competenze amministrative del Sindaco	12
Articolo 15. Competenze di vigilanza del Sindaco.....	13
Articolo 16. Attribuzioni incarichi e deleghe agli assessori	13
Articolo 17. Vicesindaco	14
TITOLO III - ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	15
Articolo 18. Organizzazione degli uffici e dei servizi	15
Articolo 19. Segretario	15
Articolo 19. Bis - Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi	16
Articolo 19. Ter - Competenze consultive	16
Articolo 20. Pubblicità degli atti	16

TITOLO IV - SERVIZI	18
Articolo 21. Forme di gestione	18
TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE	19
Articolo 22. Principi dell'ordinamento finanziario - contabile	19
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE	20
Articolo 23. Cooperazione	20
Articolo 24. Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali	20
Articolo 25. Consorterie e Consorzi di miglioramento fondiario	20
TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE	22
Articolo 26. Principi per la partecipazione popolare	22
Articolo 27. Assemblee generali	22
Articolo 27. Bis Interventi nei procedimenti	22
Articolo 28. Istanze	23
Articolo 29. Petizioni	23
Articolo 30. Proposte	24
Articolo 31. Associazioni	24
Articolo 32. Referendum consultivi e propositivi	24
Articolo 33. Effetti del referendum consultivo e propositivo	26
Articolo 34. Referendum abrogativo	26
Articolo 35. Accesso	26
Articolo 36. Partecipazione al procedimento	26
Articolo 37. Informazione	26
TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA	28
Articolo 38. Statuto e sue modifiche	28
Articolo 39. Regolamenti	28
TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO	29
Articolo 40. Difensore civico	29
TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 41. Norme transitorie	30
Articolo 42. Norme finali	30
ALLEGATO A - DESCRIZIONE DELLO STEMMA	31
ALLEGATO B - DESCRIZIONE DEL GONFALONE	31

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

STATUTO¹²

Il presente Statuto si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Caratteristiche costitutive

1. Il Comune di Saint-Christophe si estende per kmq. 14,71 e confina con i Comuni di Quart, Pollein, Aosta, Roisan e Valpelline.
2. Il nome del Comune, delle località, dei villaggi, dei mayens e degli alpeggi si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
3. La sede del Comune è sita in loc. La Cure, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
4. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome SAINT- CHRISTOPHE nonché con lo stemma concesso con D.P.R. 24 settembre 1968, giusta descrizione allegato A.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 24 settembre 1968, giusta descrizione allegato B.
8. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma per fini che contrastino con gli interessi del Comune e che ne ledano l'immagine.
- 8-bis. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
- 8-ter. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 7 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- 8-quater. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- 8-quinqües. L'uso del distintivo di riconoscimento del Sindaco è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

¹ Art. 33 L.R. 54/1998 (Statuto Comunale)

² Art. 34, comma 1, L.R. 54/1998 (Contenuto dello statuto)

Articolo 2. Principi ispiratori

1. Il Comune esercita le funzioni di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1998³, n. 54 nell'ambito della propria autonomia organizzativa⁴ svolgendo servizi di competenza statale⁵ e promuovendo gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà. Tutela e promuove i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione.
- 1-bis Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale. Sostiene il volontariato e l'associazionismo.⁶
2. Il Comune coordina l'erogazione dei servizi pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
3. Il Comune tutela i diritti del contribuente attraverso l'adeguamento ai principi dello statuto del contribuente dei propri regolamenti ed atti in materia di tributi locali.
4. Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e dei privati che esercitano attività o svolgono servizi inerenti la popolazione del territorio.
5. Il Comune tutela la salute e la sicurezza sociale dei cittadini.
6. Il Comune individua idonei interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone con disabilità.
7. Il Comune tutela ed incentiva il diritto allo studio e promuove e sostiene le attività ludico-ricreative, culturali, sportive, anche agonistiche.
8. Il Comune tutela e promuove la cultura locale come bene primario e essenziale della comunità locale, anche sul piano nazionale ed internazionale.
9. Il Comune assume iniziative volte a salvaguardare e tutelare il patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico del territorio.
10. Il Comune incentiva le produzioni locali artigianali ed agricole, con particolare attenzione al territorio anche nell'ottica dello sviluppo turistico.
- 10-bis. Il Comune promuove il turismo, la salvaguardia dell'ambiente, della natura, del paesaggio e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa.

Articolo 3. Principio di parità⁷

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei pubblici servizi e nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
- 1-bis. Il Comune promuove la presenza di entrambi i generi nella Giunta Comunale, nelle commissioni consiliari e nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati.

Articolo 4. Collaborazione e cooperazione⁸

³ Art. 13 L.R. 54/1998 (Funzioni)

⁴ Art. 14 L.R. 54/1998 (Autonomia organizzativa)

⁵ Art. 15 L.R. 54/1998 (Compiti per servizi di competenza statale)

⁶ Cfr. art. 118 co. 4 della Costituzione.

⁷ Art. 34, comma 2 L.R. 54/1998 (Contenuto dello statuto)

⁸ Cfr. nota n. 2

1. Il Comune informa a principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà nonché alla massima efficienza, efficacia ed economicità i rapporti con gli altri Comuni o altri enti per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.
2. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Articolo 5. Lingua francese e patois franco - provenzale⁹

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al patois franco - provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco - provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, di un consigliere, di un assessore o del Sindaco.

⁹ Art. 34, comma 3, 4 L.R. 54/1998 (Contenuto dello statuto)

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Articolo 6. Organi del Comune¹⁰

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.

Articolo 7. Consiglio comunale e sue competenze

1. Il Consiglio comunale è definito dall'articolo 21, comma 1 della L.R. 54/98¹¹, rappresenta l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del Comune.
- 1-bis. All'inizio del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il proprio programma amministrativo. Tale documento costituisce il principale atto di indirizzo dell'azione politico- amministrativa del Comune e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio.
- 1-ter. La verifica delle linee programmatiche avviene annualmente, in Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto della gestione.
- 1-quater. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di dimissione dalla carica, sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è convocato su richiesta del Sindaco, da almeno sei Consiglieri o da almeno il venti per cento (20%) degli elettori.
3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
4. *Comma annullato dalla CO.RE.CO. prot. n. 758 del 25 ottobre 2001.*
5. Oltre alle competenze inderogabili attribuitegli dall'art. 21, comma 2 della L.R. 7 dicembre.1998, n. 54¹² e dalle leggi vigenti in materia di contabilità, al Consiglio competono altresì i seguenti atti:
 - a) I regolamenti comunali ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, salvo definirne gli indirizzi e i criteri generali, e di quello sulla tutela nella produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - b) i piani, i programmi territoriali e le loro varianti e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie. I progetti in fase preliminare, di OO.PP. e le loro varianti, salvo quanto riservato alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 10;
 - c) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento, qualora istituite, degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) ¹³
 - f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
 - g) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e la relativa determinazione in assenza dei criteri;

¹⁰ Art. 18 L.R. 54/1998 (Organi)

¹¹ Art. 21, comma 1 L.R. 54/1998 (Competenze del Consiglio comunale) e Art. 19 L.R. 54/1998 (Consiglio comunale)

¹² Art. 21, comma 2 L.R. 54/1998 (Competenze del Consiglio Comunale) e Art. 2, comma 1, lettera c) L.R. 4/1995 (Composizione del consiglio comunale) e Art. 4, comma 1 L.R. 4/1995 (Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali) e Art. 15 L.R. 4/1995 (Ineleggibilità) e Art. 16 L.R. 4/1995 (Incompatibilità)

¹³ Soppressa in quanto competenza prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera b) della L.R. 54/1998: "Partecipazione a società di capitali".

- h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni, se non previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;
- i) le donazioni, i legati, le servitù immobiliari;
- j) ¹⁴
- k) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- m) ¹⁵
- n) la nomina della Giunta comunale;
- o) la revoca e la sostituzione di assessori, su proposta motivata del Sindaco;
- p) gli statuti ¹⁶delle istituzioni;
- q) i pareri sugli statuti delle consorzierie e dei consorzi di miglioramento fondiario;
- r) ¹⁷
- s) la definizione degli indirizzi di cui all'art. 26, comma 8 della L.R. 54/98¹⁸;
- t) ¹⁹;
- u) ²⁰;
- v) l'esame della modificazione della composizione del Conseil de la plaine d'Aoste²¹;
- w) La nomina della commissione di cui al comma 6 dell'articolo 32;
- x) L'approvazione della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 40;
- x-bis) La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e le relative detrazioni.

Articolo 8. Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è improntato, oltre a quanto stabilito dagli articoli 20, comma 1, e 31, della L.R. 54/98^{22,23} a criteri di celerità e snellezza tesi a garantire l'effettivo governo della comunità locale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio detta disposizioni tese ad accelerare le modalità di convocazione e di svolgimento del Consiglio medesimo.
3. I Consiglieri si possono costituire in gruppi, il regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
4. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento ne disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento.

¹⁴ Soppressa in quanto competenza prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera ibis) della L.R. 54/1998: "Regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione".

¹⁵ Soppressa ai sensi dell'articolo 21 (Soppressione delle Comunità Montane) della L.R. 6/2014.

¹⁶ Parzialmente soppressa in quanto competenza prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera f) della L.R. 54/1998: "statuto delle aziende speciali".

¹⁷ Soppressa in quanto competenza prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera b) della L.R. 54/1998: "approvazione degli indirizzi generali di governo".

¹⁸ Art. 26, comma 8 L.R. 54/1998 (Competenze del Sindaco)

¹⁹ Soppressa ai sensi dell'articolo 21 (Soppressione delle Comunità Montane) della L.R. 6/2014.

²⁰ Soppressa ai sensi dell'articolo 10 "Procedimento per l'istituzione delle Unités" della L.R. 6/2014.

²¹ Art. 107, comma 3 L.R. 54/1998 (Conseil de la plaine d'Aoste)

²² Art. 20, comma 1, L.R. 54/1998 (Funzionamento del Consiglio comunale)

²³ Art. 31 L.R. 54/1998 (Obbligo di astensione)

Articolo 8. Bis - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status giuridico è regolato dalla legge.
2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
3. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale dei documenti relativi alle questioni stesse, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
6. In ambito finanziario i termini di deposito sono quelli previsti dal relativo regolamento di contabilità.
7. I consiglieri sono vincolati al segreto nei casi determinati dalla legge.
8. I Consiglieri Comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal Comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 9. Nomina della Giunta²⁴

1. La Giunta è nominata dal Consiglio comunale dopo la convalida degli eletti su proposta motivata del Sindaco.
- 1bis. Con l'atto di nomina di cui al precedente comma 1 è stabilito, ai sensi di legge, il numero di assessori che compone la Giunta oltre al Sindaco e al Vicesindaco. Quando occorre, tale atto, deve essere accompagnato dall'attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.
2. La votazione per la nomina della Giunta ha luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. Essa si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco. Ai sensi di legge, nella prima seduta del Consiglio comunale, il Consiglio procede all'approvazione degli indirizzi generali di governo e alla nomina della Giunta.
3. Nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale, il numero degli assessori può essere variato entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti per legge.

Articolo 10. Competenze della Giunta²⁵

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrino nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
2. La Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a. determina i criteri per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b. propone gli atti di competenza del Consiglio;

²⁴ Art. 22 L.R. 54/1998 (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)

²⁵ Art. 23 L.R. 54/1998 (Competenze della Giunta comunale)

- c. approva progetti preliminari il cui importo dei lavori sia inferiore alla somma di 200.000 Euro definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
 - d. svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di decentramento e di partecipazione, qualora istituiti;
 - e. determina i criteri per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
 - f. esercita funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione alla Giunta;
 - g. determina la dotazione organica del personale;
 - h. vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - i. nomina la Commissione Edilizia comunale;
 - j. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k. determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - l. promuove i referendum di competenza comunale;
 - m. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - n. definisce accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto di atti o provvedimenti aventi discrezionalità di tipo politico escludendo quelli prettamente burocratici o qualora la discrezionalità risulti essere di tipo tecnico o amministrativo, la cui competenza in merito spetta al Segretario ai dirigenti o ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - o. dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento e quindi rientranti nella competenza del Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei servizi secondo i capitoli di spesa assegnati;
 - p. approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo gli indirizzi ed i criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
 - q. adotta il regolamento comunale per particolari forme di tutela nella produzione tipica locale, agricola ed artigianale;
 - r. ²⁶
3. ²⁷

Articolo 11. Composizione della Giunta comunale²⁸

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, determinato ai sensi di legge, con l'atto di nomina della stessa.
- 1-bis. ²⁹
- 1-ter. All'interno della Giunta Comunale, ricorrendone i presupposti, è garantita la presenza di entrambi i generi ai sensi di legge.
2. ³⁰
3. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta (30) giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.

²⁶ Soppressa ai sensi dell'articolo 21 (Soppressione delle Comunità Montane) della L.R. 6/2014.

²⁷ Soppresso ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) della L.R. 6/2017.

²⁸ Art. 22 L.R. 54/1998 (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale).

²⁹ Disposizione già prevista all'art. 30ter, comma 3 della l.r. 54/1998.

³⁰ Disposizione contenuta art. 22, comma 7 della l.r. 54/1998.

3-bis. ³¹

4. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dalla carica per qualsiasi altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione palese ed a **maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio** e dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti, entro trenta (30) giorni dalla vacanza.

Articolo 12. Funzionamento della Giunta comunale³²

1. La Giunta comunale imposta la propria azione secondo il principio della collegialità, fermo restando l'attribuzione di incarichi per materie specifiche ai singoli assessori.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o in caso di impedimento dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi tali compiti sono attribuiti ad un assessore delegato dal Sindaco.
- 2-bis. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
- 2-ter. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto per i casi previsti dalla legge.
- 3-bis. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti. Al verificarsi di una situazione di parità, il voto del Sindaco, o di chi lo sostituisce temporaneamente, ha valore doppio.
- 3-ter. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.
4. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Giunta comunale sono demandate ad un proprio regolamento.
5. In tema di astensione dalle deliberazioni si applica l'articolo 31 della L.R. 54/98³³.

Articolo 13. Sindaco

1. Al Sindaco sono attribuite tutte le competenze di cui all'art. 26, 28 e 29 della legge regionale 54/98, oltre a quanto di seguito disposto:
 - a) Il Sindaco è capo del governo locale ed è legale rappresentante dell'Ente e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
 - b) Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
 - c) Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
 - d) Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali. 1-bis. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta Comunale.
2. Il Sindaco quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "*Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République Italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro*

³¹ Disposizione prevista per i consiglieri ai sensi dell'art. 19, comma 3, l.r. 54/1998.

³² Art. 24 L.R. 54/1998 (Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale)

³³ cfr. nota n. 22

di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico"³⁴.

3. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 3-bis. Il Sindaco può ricoprire un numero consecutivo di mandati secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo 14. Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco: ³⁵³⁶³⁷
- a) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - b) coordina l'attività dei singoli assessori cui può affidare incarichi e deleghe in materie specifiche;
 - c) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori incaricati;
 - d) propone al Consiglio comunale la revoca degli assessori la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - e) nomina e revoca il Segretario con le modalità previste dalla legge regionale;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i responsabili degli uffici dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta comunale;
 - i) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto di atti o provvedimenti aventi discrezionalità di tipo politico, escludendo quelli prettamente burocratici o qualora la discrezionalità risulti essere di tipo tecnico o amministrativo la cui competenza in merito spetta al Segretario od ai responsabili dei servizi;
 - j) convoca i comizi per i referendum e le assemblee generali previste dallo Statuto;
 - k) ³⁸
 - l) ³⁹
 - m) ⁴⁰
 - n) qualora il Consiglio comunale non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta (60) giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva;
 - o) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
 - o-bis) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - o-ter) nomina i rappresentanti del Comune, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

³⁴ Art. 27, comma 1 L.R. 54/1998 (Giuramento e distintivo del Sindaco)

³⁵ Art. 26 L.R. 54/1998 (Competenze del Sindaco)

³⁶ Art. 28 L.R. 54/1998 (Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco)

³⁷ Art. 29 L.R. 54/1998 (Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale)

³⁸ Competenza soppressa dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 6/2017

³⁹ cfr. nota n. 34

⁴⁰ cfr. nota n. 34

- o-quater) può delegare propri poteri ed attribuzioni al Vicesindaco, agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - o-quinquies) emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;
 - o-sexies) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 45, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - o-septies) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - o-octies) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
2. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti, determine od ordinanze.

Articolo 15. Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni alle quali l'ente partecipa tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società alle quali il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Articolo 16. Attribuzioni incarichi e deleghe agli assessori

- 1. Il Sindaco può attribuire, con suo provvedimento, incarichi in materie specifiche, ad ogni assessore, ordinate organicamente per gruppi di argomenti senza poteri di firma.
- 2. Nel conferimento dell'incarico di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie oggetto di incarico.
- 3. Il Sindaco può, altresì, delegare con apposito atto, funzioni proprie agli assessori.
- 3-bis. Il Sindaco può modificare e anche revocare la delega e l'attribuzione dei compiti e delle funzioni agli assessori nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
- 3-ter. I conferimenti di incarico e le deleghe e le loro eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

Articolo 17. Vicesindaco⁴¹

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta Comunale.
 2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 13, comma 2.
 3. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo oppure in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
- 3-bis. Il Sindaco può delegare funzioni proprie al Vicesindaco.

⁴¹ Art. 30 L.R. 54/1998 (Competenze del Vicesindaco)

TITOLO III - ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 18. Organizzazione degli uffici e dei servizi⁴²

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale;
 - f) favorire l'avvicinamento del cittadino alla Pubblica Amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo per obiettivo un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
- 1-bis Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
- 1-ter Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'Ente è affidata al Segretario ed ai Responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta, nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
4. Al Segretario ed ai Responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.
5. Il Segretario ed i Responsabili dei servizi formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio e alla Giunta.

Articolo 19. Segretario

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Al Segretario si applicano le disposizioni della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54, della L.R. 19 agosto, 1998, n. 46 e della L.R. 8 maggio 2015, n. 10⁴³⁴⁴.
3. Il Segretario è organo gestionale e costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.

⁴² Cfr. nota n. 2

⁴³ Art. 49 L.R. 54/1998 (Segretari degli enti locali)

⁴⁴ Articolo 9 L.R. 46/1998 (Funzioni)

4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
- 4-bis. Il Segretario esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili degli uffici e di tutto il personale.
- 4-ter. Il Segretario esercita funzioni di legalità e di garanzia nelle modalità stabilite dalla legge.
5. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.
6. Il Sindaco, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, può attribuire ulteriori funzioni al Segretario.

Articolo 19. Bis - Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle disposizioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale il primo dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al Segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi competono, nell'ambito delle loro competenze previste dal Regolamento di organizzazione, tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti con rilevanza esterna.

Articolo 19. Ter - Competenze consultive

1. Il Segretario ed i responsabili degli uffici partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi se appartenenti alla qualifica dirigenziale esprimono il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione e su questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
4. Nel caso di assenza di responsabili preposti all'ufficio o al servizio competente con qualifica dirigenziale, il parere di legittimità è espresso dal Segretario.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle loro competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili del procedimento.
6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 20. Pubblicità degli atti

1. Sul sito internet istituzionale del Comune è riservata una apposita sezione per l'albo pretorio digitale destinato alla pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze, degli

avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario, od un suo delegato, cura la pubblicazione degli atti all'albo pretorio digitale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

TITOLO IV - SERVIZI

Articolo 21. Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Articolo 22. Principi dell'ordinamento finanziario - contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legislazione vigente e in materia e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali burocratici e gestionali del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
- 2-bis. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali e gestionali del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 23. Cooperazione⁴⁵

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Articolo 24. Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali⁴⁶⁴⁷

1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitate in forma associata, come definito dalla legge regionale e secondo le seguenti modalità:
 - a) In ambito territoriale regionale, per il tramite dell'Amministrazione Regionale, del CELVA e del Comune di Aosta;
 - b) in ambito territoriale sovracomunale, attraverso l'Unité des Communes Valdôtaines;
 - c) in ambito territoriale sovracomunale, attraverso convenzioni fra enti locali.
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali è disciplinato dalla legge e della normativa regionale.
3. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti di cui al comma 1.
4. Nelle convenzioni di cui al comma precedente da stipularsi con l'Unité des Communes Valdôtaines il Comune si impegna a trasferire le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. Nelle convenzioni di cui al comma precedente da stipulare con gli altri soggetti indicati al comma 1, il Comune si impegna a concorrere al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza, al fine di garantire un adeguato funzionamento.

Articolo 25. Consorterie e Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive, oppure, per il ridotto numero dei consorzisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5 aprile 1973, n. 14⁴⁸.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 1973, n. 14⁴⁹.
5. I pareri previsti dal comma 4, devono essere pronunciati entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

⁴⁵ Cfr. nota n. 2.

⁴⁶ Articolo 21, comma 1 L.R. 6/2014 (Soppressione delle Comunità montane)

⁴⁷ Art. 2 L.R. 6/2014 (Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali)

⁴⁸ Art. 12 L.R. 14/1973

⁴⁹ Articolo 1 L.R. 14/1973

6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.
7. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata volta ad una migliore gestione del territorio nell'ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle norme regionali in materia, anche attraverso l'utilizzo di forme di gestione associate dei servizi di supporto ai Consorzi medesimi.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 26. Principi per la partecipazione popolare⁵⁰

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente attraverso forme di democrazia partecipata e amministrazione aperta; promuove forme associative incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza delle attività dell'Ente
2. Il Comune, mediante regolamenti, prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento popolare nei procedimenti amministrativi.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
- 3-bis. Con il regolamento sul procedimento amministrativo sono individuati gli atti ritenuti fondamentali per la cui adozione dovranno essere previste idonee forme di consultazione e informazione, disciplinate dallo stesso regolamento.
- 3-ter. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini, appartenenti all'Unione Europea.
- 3-quater. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.
- 3-quinq. Con apposito regolamento saranno disciplinati in modo organico gli istituti di partecipazione popolare di cui al presente titolo.

Articolo 27. Assemblee generali⁵¹

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali sono convocate dal Sindaco, su proposta di due terzi (2/3) dei consiglieri o del trenta per cento (30%) degli elettori, entro quarantacinque (45) giorni dalla richiesta.
3. Alla richiesta di assemblea generale si applicano in quanto compatibili i commi 2 e 3 dell'articolo 28.
4. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
5. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Articolo 27. Bis Interventi nei procedimenti⁵²

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente e dal regolamento di competenza.

⁵⁰ Art. 36 L.R. 54/1998 (Partecipazione popolare)

⁵¹ Cfr. nota n. 46

⁵² Cfr. nota n. 46

2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
3. La Giunta può concludere, nei limiti della legge vigente, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Articolo 28. Istanze⁵³

1. I cittadini residenti, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. Le istanze devono essere indirizzate al Sindaco e devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori di cui devono essere indicate con chiarezza le generalità, l'indirizzo ed essere residenti abitualmente nel Comune per ragioni di lavoro, fornendone la prova;
 - b) i primi tre sottoscrittori debbono dichiarare in calce all'istanza che si rendono garanti dell'autenticità di tutte le sottoscrizioni;
 - c) indicare tra i sottoscrittori quello o quelli cui l'Amministrazione deve fare riferimento durante l'iter procedurale per la definizione dell'istanza;
 - d) deve avere per oggetto interventi, provvedimenti, o comportamenti di pubblico generale interesse dei quali i sottoscrittori non siano gli unici diretti destinatari; l'istanza non può concernere le materie escluse dal referendum a norma del presente Statuto;
 - e) deve identificare con chiarezza gli interventi, i provvedimenti o i comportamenti sollecitati e questi non devono esorbitare dalle competenze del Comune e non devono essere per altre ragioni illegittime;
 - f) deve essere fondata nel merito e meritevole di esame.
3. La carenza o la violazione di uno dei requisiti richiesti comporta l'irricevibilità dell'istanza.
4. I commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche alle petizioni e alle proposte di cui ai successivi articoli.
5. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco.

Articolo 29. Petizioni⁵⁴

1. Tutti i cittadini residenti anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta (60) giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi (120) giorni dalla presentazione della stessa.

⁵³ Cfr. nota n. 46

⁵⁴ Art. 41 L.R. 54/1998 (Petizioni)

Articolo 30. Proposte⁵⁵

1. Il venti per cento (20%) dei cittadini residenti può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse, entro trenta (30) giorni dalla presentazione delle stesse a cura del Sindaco, all'organo competente, con i pareri dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta (60) giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Articolo 31. Associazioni^{56,57}

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico- professionale ed organizzativa, con l'accesso ai dati posseduti e con l'adozione di idonee forme di consultazione.

Articolo 32. Referendum consultivi e propositivi⁵⁸

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti:
 - a) referendum consultivo: gli elettori sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi relativi all'amministrazione e al funzionamento del Comune ed a esprimere sul tema proposto il proprio assenso o dissenso;
 - b) referendum propositivo: consiste nel potere conferito agli elettori del Comune di approvare una proposta di un atto di competenza di un organo dell'ente locale.
2. I referendum consultivi e propositivi sono ammessi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione delle seguenti:
 1. bilancio preventivo;
 2. rendiconto;
 3. istituzione ed ordinamento dei tributi ed ogni altro atto inerente alle entrate comunali;
 4. su materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 5. materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
 6. elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 7. ordinamento del personale del Comune.
3. Non è ammesso più di un referendum all'anno.
4. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
5. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale con propria deliberazione;
 - b) da 50% + 1 dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal 30% degli elettori.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da una commissione composta dal Segretario e da due esperti in materie giuridico - amministrative nominati dal Consiglio comunale. Il parere deve essere espresso entro trenta (30) giorni dal deposito della richiesta.

⁵⁵ Cfr. nota n. 46

⁵⁶ Cfr. nota n. 46

⁵⁷ Art. 37, commi 4 e 5 L.R. 54/1998 (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

⁵⁸ Art. 39 L.R. 54/1998 (Referendum popolare)

7. Il quesito referendario deve essere unico, breve, chiaro al fine di garantire la più ampia comprensione.
8. Il referendum può essere revocato o sospeso, previo parere della commissione di cui al comma 6, in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, di scioglimento del Consiglio comunale o di accoglimento della proposta dei Promotori.
9. La prova referendaria è valida a condizione che abbia partecipato alla votazione il 50%+1 degli aventi diritto al voto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. La richiesta di referendum deve essere depositata nella segreteria comunale.
11. Dell'iniziativa referendaria ne viene dato annuncio mediante avviso, da pubblicarsi all'albo pretorio on-line, a cura del Segretario, entro cinque (5) giorni dal deposito della richiesta.
12. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di iniziativa popolare, i Promotori della raccolta, in numero non inferiore a cinque (5) devono presentarsi, muniti di certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, presso la segreteria comunale che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.
13. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con indicato il quesito referendario. L'operazione della raccolta firme deve terminare entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di cui al precedente comma.
14. Successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di richiesta di referendum, i fogli previsti dal precedente comma devono essere presentati a cura dei Promotori o di qualcun altro elettore del Comune alla segreteria comunale. Il Segretario provvederà ad apporre ai fogli il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituirà ai presentatori entro due (2) giorni dalla presentazione.
15. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
16. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore.
17. Le firme stesse debbono essere autenticate a norma di legge.
18. Il deposito presso la segreteria comunale di tutti i fogli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei Promotori i quali dichiarano al Segretario il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
19. Del deposito, a cura del Segretario, si dà atto mediante apposito verbale redatto in duplice originale con la sottoscrizione dei Promotori e del Segretario. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai Promotori a prova dell'avvenuto deposito.
20. Entro cinque (5) giorni il Segretario trasmette la documentazione di cui al comma precedente alla commissione prevista dal comma 6 del presente articolo.
21. Al fine di promuovere la richiesta di cui al comma 5 lettera b) il Consiglio comunale adotta, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, una apposita deliberazione di richiesta di referendum con l'indicazione del quesito referendario.
22. Con l'approvazione della deliberazione di cui al precedente comma, il Consiglio comunale nomina, tra i suoi componenti, un delegato effettivo per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal regolamento di cui al successivo comma 26.
23. Il consigliere delegato per l'espletamento dell'iter referendario deposita copia esecutiva della deliberazione di richiesta referendaria presso la segreteria comunale. Il Segretario provvederà a norma del precedente comma 20.
24. Per l'iniziativa di referendum proposta dalla Giunta comunale si applicano le norme previste per l'iniziativa dei consiglieri comunali in quanto compatibili.
25. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.

26. Il Consiglio comunale nel regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, e le modalità organizzative della consultazione.

Articolo 33. Effetti del referendum consultivo e propositivo

1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento del risultato del referendum consultivo è deliberato, con motivazione adeguata dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.
3. Qualora il referendum propositivo sia approvato, entro venti (20) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, gli organi competenti prendono atto della volontà popolare approvando l'atto che entra a pieno titolo nell'ordinamento del Comune; il competente organo successivamente potrà modificarlo o abrogarlo.

Articolo 34. Referendum abrogativo

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 40 della L.R. 54/98⁵⁹ si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 32 del presente Statuto.

Articolo 35. Accesso

1. Al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dagli artt. 37 e 38 della L.R. n. 54/98⁶⁰ e dal vigente regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune.

Articolo 36. Partecipazione al procedimento

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Articolo 37. Informazione⁶²

1. L'informazione circa l'attività amministrativa è volta alla realizzazione del principio della trasparenza tale da consentire la formazione di una opinione pubblica documentata e quanto più libera e consapevole.

⁵⁹ Art. 40 L.R. 54/1998 (Referendum abrogativo)

⁶⁰ Art. 37, commi 3, 4 e 5 L.R. 54/1998 (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

⁶¹ Art. 38 L.R. 54/1998 (Contenuti e forme dell'azione amministrativa)

⁶² Cfr. nota n. 56

2. Limite generale all'esercizio del diritto all'informazione è rappresentato dalla esigenza della tutela di interessi che potrebbero essere lesi dalla conoscenza generalizzata e sono viceversa apprendibili solo da una cerchia ristretta o da pochi o singoli soggetti.
3. L'Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere chiara, tempestiva e completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari;
5. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione sull'attività degli organi comunali.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 38. Statuto e sue modifiche⁶³

01. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
1. È ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento (30%) dei cittadini residenti per proporre modifiche od integrazioni allo Statuto, mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli, secondo la procedura prevista dall'art. 28, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 32, 33 e 34.
- 1-bis. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
- 1-ter. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione per la sua conservazione.

Articolo 39. Regolamenti⁶⁴

01. Il Comune adotta regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre discipline di competenza comunale.
02. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e del presente statuto.
03. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 30.
 1. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 32 e 34.
 2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
 3. I regolamenti sono pubblicati nell'albo pretorio comunale digitale dopo l'adozione da parte dell'organo competente, e rimangono accessibili nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.

⁶³ Cfr. nota n. 1

⁶⁴ Art. 35 L.R. 54/1998 (Regolamenti comunali)

TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO

Articolo 40. Difensore civico

1. Il Comune si avvale dell'ufficio di Difensore civico di istituzione regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 42 della L.R. 54/98⁶⁵.
2. I rapporti tra gli Organi del Comune e l'Ufficio del Difensore civico saranno definiti con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio comunale.

⁶⁵ Art. 42 L.R. 54/1998 (Difensore civico)

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41. Norme transitorie

01. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentunesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e rimangono accessibili nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.
1. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale si applicano gli articoli 125 e 127⁶⁶⁷ della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Articolo 42. Norme finali

1. L'organo competente approva, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti previsti dallo stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei (6) mesi.

⁶⁶ Art. 125 T.U.L.C.P. R.D. 4 febbraio 1915, n. 148

⁶⁷ Art. 127 T.U.L.C.P. R.D. 4 febbraio 1915, n. 148

ALLEGATO A - DESCRIZIONE DELLO STEMMA

STEMMA: d'oro alla figura di San Cristoforo con le gambe immerse nelle acque di un fiume fluttuoso d'azzurro, vestito di rosso, aureolato, impugnante nella mano destra un bastone e sostenente con la sinistra il <<Bambino>>, pure aureolato, vestito di celeste. Ornamenti esteriori da comune.

ALLEGATO B - DESCRIZIONE DEL GONFALONE

GONFALONE: Drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto (allegato A) con la iscrizione centrata in argento: Comune di Saint Christophe. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.